

REGOLAMENTO GENERALE DEL PALIO DI LEGNANO

ART. 1

Il Palio di Legnano è la rievocazione storica della Battaglia di Legnano che si celebra ogni anno al fine di valorizzare gli ideali di libertà e di autonomia dei Comuni.

Il Palio di Legnano è il momento culminante dell'attività culturale e di aggregazione sociale delle Contrade cittadine.

Art. 2

Il Palio comprende il corteo storico e la gara ippica che si svolgono di norma l'ultima domenica di maggio, nonché tutte le cerimonie di rito e le manifestazioni ufficiali.

ART. 3

All'organizzazione, programmazione e calendarizzazione del Palio, di tutte le cerimonie di rito e delle manifestazioni ufficiali sovrintende il Comitato Palio di cui al successivo articolo.

ART. 4

Il Comitato Palio è composto dal Sindaco, da un Assessore e due consiglieri comunali indicati dal Sindaco di cui uno in rappresentanza della minoranza, da tre rappresentanti della Famiglia Legnanese, da tre rappresentanti del Collegio dei Capitani e delle Contrade, dal Cavaliere del Carroccio, dal Gran Maestro del Collegio dei Capitani, dal Presidente della Famiglia Legnanese e dai Gran Priori reggenti le Contrade.

Al Comitato Palio partecipano, senza diritto di voto, i funzionari dell'ufficio Palio.

ART. 5

Il Comitato Palio è presieduto dal Sindaco o, in sua vece, dal Cavaliere del Carroccio.

ART. 6

Il Comitato Palio, nell'ambito delle sue funzioni, può delegare l'organizzazione del Palio, delle cerimonie di rito e delle manifestazioni ufficiali ad un apposito comitato organizzatore allo scopo costituito.

ART. 7

Il Comitato Palio può articolare il proprio lavoro in apposite commissioni alle quali possono partecipare anche esperti che non fanno parte del Comitato stesso.

ART. 8

Il Cavaliere del Carroccio è nominato annualmente dal Sindaco sentito il Gran Maestro del Collegio dei Capitani e delle Contrade e il presidente della Famiglia Legnanese e svolge le funzioni di coordinatore del Palio.

ART. 9

Il Collegio dei Magistrati del Palio è composto dal Sindaco, che lo presiede ed assume il titolo di Supremo Magistrato, dal Presidente della Famiglia Legnanese e dal Gran Maestro del Collegio dei Capitani e delle Contrade.

ART. 10

Il Collegio dei Magistrati presiede il Palio, ne dirige lo svolgimento e svolge le funzioni cerimoniali, di rappresentanza e disciplinari.

Accoglie e convalida le iscrizioni delle Contrade al Palio e, secondo le disposizioni previste dagli statuti delle Contrade e del Collegio dei Capitani e delle Contrade, ratifica o meno le nomine dei Gran Priori, dei Capitani, delle Castellane e degli Scudieri delle Contrade.

ART. 11

Le cerimonie, il corteo storico e la gara ippica si svolgono secondo le modalità previste dal regolamento particolare approvato dal Collegio dei Capitani e delle Contrade

ART. 12

Le modifiche del regolamento, valutati i pareri e le proposte provenienti dal Collegio dei Capitani e delle Contrade e dalla Famiglia Legnanese saranno proposte dal Comitato Palio al Consiglio Comunale.

ART. 13

Per tradizione secolare Legnano, memore della storica battaglia che elevò il suo nome a simbolo di gloria nazionale e di libertà dei Comuni, allo scopo di rievocare e mantenere vivi i valori di tale evento, celebra ogni anno, di norma all'ultima domenica di maggio il Palio delle Contrade.

Al di fuori di dette manifestazioni, si possono organizzare Palii straordinari su proposta del Comitato Palio.

Il Palio attualmente può essere disputato dalle Contrade: SANT'AMBROGIO, SAN BERNARDINO, SAN DOMENICO, SANT'ERASMO, LA FLORA, LEGNARELLO, SAN MAGNO, SAN MARTINO.

Esistevano due Contrade, ora soppresse: OLMINA e PONZELLA, le cui insegne sono custodite rispettivamente dalle Contrade LEGNARELLO e SAN BERNARDINO.

In considerazione delle finalità del Palio, in assenza dell'approvazione del Collegio dei Capitani e delle Contrade è vietato promuovere pubblici concorsi, lotterie, pubblicità o altre iniziative non finalizzate agli interessi generali della manifestazione e aventi riferimento alle Contrade, ai costumi, ai gonfaloni, agli stemmi, al Palio delle Contrade, o quanto altro possa essere inerente alla manifestazione.

La suddivisione del territorio comunale nelle diverse Contrade è definita e approvata dal Collegio dei Capitani e delle Contrade.

ART. 14

a) Le Contrade, espressione di popolo, sono costituite dal complesso dei contradaioli. Sono territori comuni a tutte le Contrade: il campo per la corsa del Palio, l'area compresa tra la Basilica e le pedane della piazza S. Magno, il Castello con il suo parco, il Palazzo Municipale e l'area compresa tra il palazzo stesso e la basilica.

Le Contrade sono associazioni autonome e come tali provvedono alla loro amministrazione e svolgono la loro attività in modo indipendente, conformandosi alle norme previste dai propri statuti ed ispirandosi alle antiche tradizioni.

Le loro insegne, gonfaloni, stemmi, costumi, rappresentazioni singole e collettive non possono essere riprodotte ed esposte al pubblico e diffuse su pubblicazioni che non siano quelle proprie di Contrada, senza la preventiva autorizzazione del Collegio dei Capitani e delle Contrade interessate.

Per quanto sopra specificato sono fatti salvi e riconosciuti i diritti del Comune di Legnano e della Famiglia Legnanese, quali componenti il Palio, per la riproduzione, ad uso proprio, in pubblicazioni proprie o con altri mezzi di divulgazione. Le suddette insegne e i marchi sono depositati, unitamente agli statuti, presso il Comune e il Collegio dei Capitani e delle Contrade che ne cura i brevetti.

b) Le Contrade sono tenute ad osservare le prescrizioni del Comitato Palio, a far parte del Collegio dei Capitani e delle Contrade e a rispettarne lo Statuto.

c) Le Contrade sono otto.

S. AMBROGIO: scudo tagliato verde e giallo. Due quadrati gialli in campo verde, staffile in campo giallo. Motto: ODERINT DUM METUANT

S. BERNARDINO: scudo dai colori rosso-bianco a taglio obliquo nel cui centro appare la figura del sole radiante a otto punte con l'iscrizione a caratteri gotici NBS "Noster Bernardinus Sanctus". Motto: PONS GLORIAE VIRTUTEM LIGAT.

S. DOMENICO: scudo verde con cane bianco con in bocca una fiaccola e due bande bianche trasversali tronche. Motto: IN VIRIDE SPES.

S. ERASMO: scudo tagliato azzurro e bianco. Al centro un corvo nero. Motto: IN PUGNAM E

COLLE PER CORVUM AMOR ET FULGOR.

LA FLORA: scudo rosso con banda merlata trasversale verso destra di colore blu, due fiori quadrilobati blu, uno in ciascuno dei campi contrapposti alla banda. Motto: SIA SEME LA VIRTU' VITTORIA IL FIORE.

LEGNARELLO: scudo lombardo con sole nascente in oro con rossa croce al centro, su sfondo rosso. Motto: SOLI NEL SOLE.

S. MAGNO: scudo rosso in palo bianco. Ha i simboli della Basilica Romana Minore. Al rosso di sinistra la mitra, al bianco l'ombrello vescovile e le chiavi prepositurali, al rosso di destra il pastorale. Motto: NON SEMEL VICTOR SED SEMPER PRIMUS.

S. MARTINO: scudo crociato con croce bianca in campo blu. Simbolo dell'insegna è S.Martino a cavallo nell'atto di spartire il suo mantello col mendico. Motto USQUE AD FINEM.

ART. 15

a) Le Contrade hanno l'obbligo di partecipare alla sfilata storica annuale, hanno il diritto di partecipare alla corsa ippica del Palio ed ai Palii straordinari, fatte salve le eventuali azioni disciplinari di cui ai successivi art. 38 e 50.

Le Contrade che non parteciperanno alla sfilata storica dovranno restituire il soldo annuale e perderanno il diritto alla partecipazione alla gara ippica.

La contrade a cui è interdetta la partecipazione alla corsa del Palio, a seguito di sanzioni comminate, hanno in ogni caso l'obbligo di partecipare alla sfilata, pena la loro esclusione dalla corsa del Palio successivo.

b) Le Contrade sono tenute a:

- Indire assemblee pubbliche annuali secondo i propri statuti
- Osservare la qualità dei costumi per la sfilata che devono corrispondere per foggia, colore ed accessori all'epoca; per i ricami e le decorazioni dovranno essere preventivamente presentati per l'accettazione alla Commissione Permanente Costumi del Comitato Palio, secondo l'apposito regolamento allegato al presente, che ne forma parte integrante.

c) Insegne:

Le Contrade sono tenute a depositare presso il Collegio dei Capitani e delle Contrade i bozzetti originali con dimensioni, foggia, colori dei propri gonfaloni e delle bande di Contrada. In caso di rifacimento del gonfalone, questi dovrà essere eseguito secondo detti bozzetti. Gli stemmi, eseguiti in n. 3 esemplari identici e precisi nel loro contenuto, avallati dal Comitato Palio con date e firme sul retro e previo deposito di brevetto saranno collocati presso:

- il Comune
- il Collegio dei Capitani e delle Contrade
- la Famiglia Legnanese

In ogni documento ufficiale di Contrada non è ammesso adottare stemmi diversi da quelli depositati.

ART. 16

Ciascuna Contrada deve notificare ogni anno per lettera entro il 30 ottobre al Collegio dei Capitani, i nominativi del Capitano, del Gran Priore, della Castellana, del Vice Gran Priore e dello Scudiero.

Il Collegio dei Capitani e delle Contrade, vagliate le nomine pervenute, provvederà all'inoltro delle stesse al Collegio dei Magistrato per la ratifica.

Il Capitano ed il Gran Priore reggenti vengono eletti e confermati secondo gli statuti che le rispettive Contrade hanno adottato e depositato in Collegio.

ART. 17

Non possono ricoprire le cariche di Gran Priore e Capitano coloro che:

- a) non abbiano compiuto il 21° anno di età;
- b) siano interdetti o inabilitati;
- c) siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per delitto, tentato o consumato, commesso con dolo;
- d) siano sottoposti a procedura concorsuale.

Decadono automaticamente dalle cariche di Gran Priore e Capitano coloro che

- a) siano interdetti o inabilitati;

- b) siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per delitto, tentato o consumato, commesso con dolo;
- c) siano sottoposti a procedura concorsuale.

ART. 18

Le modalità di partecipazione delle reggenze alle manifestazioni del Palio saranno disciplinate dalle disposizioni che di volta in volta saranno emanate dal Collegio dei Capitani.

Il Collegio dei Capitani e delle Contrade dovrà altresì stabilire e applicare le sanzioni derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate.

ART. 19

a) I mantelli ufficiali riconosciuti sono i seguenti:

- ___Supremo Magistrato: colore nero con croce lobata oro
- ___Gran Maestro: colore bianco con croce pettorale oro
- ___Magistrati: colore grigio
- ___Gran Priore: colore nero
- ___Capitano: colore bianco, se vincente con croce pettorale
- ___Castellana: colore rosso
- ___Cavaliere del Carroccio: colore grigio

I Capitani di nuova nomina potranno indossare il mantello solo dopo la ratifica della nomina da parte del Collegio dei Magistrati.

b) I distintivi per le cariche di Gran Maestro, Gran Priore, Capitano, Castellana e Scudiero sono prescritti come segue:

Gran Maestro: elmo, scudo e spada riuniti,

Gran Priore: scudo con profilo croce lobata e pergamena,

Capitano: dal primo al decimo anno come da originali depositati presso il Collegio, pergamena di brevetto;

Castellana: medaglia e pergamena;

Scudiero: scudo con croce.

Tutti i citati distintivi sono depositati in originale presso il Collegio dei Capitani.

ART. 20

Le manifestazioni di rito sono:

- Emissione del bando,
 - Traslazione della Croce dalla Contrada vincente alla Basilica di S. Magno,
 - Veglia della Croce,
 - Investitura civile dei Capitani - Presentazione delle Reggenze e Iscrizione delle Contrade al Palio,
 - Investitura religiosa dei Capitani,
 - Benedizione dei cavalli e dei fantini
 - Sfilata storica ,
 - Palio delle Contrade,
 - Traslazione della Croce dalla Basilica di S. Magno alla Contrada vincente
- L'Emissione del bando si svolge l'ultima domenica di Aprile, l'Investitura civile dei Capitani con Presentazione delle Reggenze e Iscrizione delle Contrade al Palio la seconda domenica di Maggio, la Traslazione della Croce dalla Basilica di S. Magno alla Contrada vincente la domenica successiva al Palio.

ART. 21

Il Palio verrà disputato mediante gara ippica solo dalle Contrade regolarmente iscritte.

La gara verrà disputata allo Stadio "G.Mari" su pista ricavata all'interno dello stadio da percorrere quattro volte per le due batterie eliminatorie e cinque volte per la finale. Il senso rotatorio di gara è quello orario.

La Contrada che non partecipa al Palio sarà indicata nel sorteggio da una pallina bianca.

ART. 22

Alla Contrada vincente la gara ippica viene assegnata la Croce di Ariberto da Intimiano ed il diritto di ospitare la stessa per un anno nella chiesa di Contrada. Ha pure diritto ad un premio

pari a simbolici millecentosettantasei grammi di argento fino, sotto forma di opera d'arte scultorea, avente per tema il mondo del Palio.

Il Capitano della Contrada vincente ha il diritto di fregiarsi della Croce pettorale fino alla disputa del Palio successivo.

La Contrada vincente custodirà, inoltre, insieme alla Croce la relativa portantina e riceverà, durante la Cerimonia di Traslazione della Croce, la banda della vittoria.

ART. 23

Ogni Contrada iscritta al Palio dovrà partecipare alla gara con il proprio cavallo montato da fantino, il quale indosserà una giubba di fattura uguale a quella approvata dal Collegio dei Capitani e delle Contrade.

I fantini monteranno a pelo ed indosseranno pantaloni bianchi a gamba intera. Calzeranno scarpe senza alcun tipo di sperone e indosseranno il caschetto omologato (standard europeo EN 1384/96) e corpetto protettivo.

I fantini avranno a disposizione un frustino loro assegnato dal mossiere.

La bardatura del cavallo consiste esclusivamente nel filetto e nelle redini, essendo proibito l'uso di sella e staffe (o di artifici equivalenti). E' tuttavia consentita l'applicazione al cavallo di paraocchi, paraombre, paraorecchie, fasce, paracolpi e reggilingua.

E' vietato l'uso dei ramponi nel caso in cui la corsa avvenga su pista di sabbia. Qualora dovesse variare la natura del fondo pista spetterà al Comitato Palio decidere se autorizzare o meno l'uso dei ramponi.

I fantini e i cavalli che si presenteranno all'ingresso in pista privi dell'abbigliamento e della bardatura prescritti saranno immediatamente allontanati dal Cavaliere del Carroccio.

ART. 24

Ogni Contrada partecipante al Palio può iscrivere due fantini, comunicando i nominativi all'Ufficio Palio entro le ore 12 del giorno prima della corsa, pena la non ammissione.

Il fantino che non partecipa alla corsa deve essere a disposizione al campo sulle tribune e non può essere utilizzato da altre Contrade, né tanto meno sostituito. L'utilizzo del secondo fantino può avvenire solo in caso di comprovato infortunio o malattia del titolare accertata da un medico del servizio pubblico. La Contrada che avesse iscritto un solo fantino, in caso di infortunio o assenza dello stesso, sarà esclusa dalla gara.

I fantini dovranno esibire un certificato di idoneità sanitaria e sportiva, secondo le disposizioni dell'Autorità Sanitaria Locale e dovranno avere età non inferiore ai diciotto anni compiuti.

ART. 25

I cavalli con fantino e palafreniere devono radunarsi a disposizione del Mossiere e della Commissione Veterinaria entro l'orario stabilito dal Collegio dei Magistrati. L'orario verrà comunicato ai Capitani e ai fantini durante la riunione con i giudici di gara al termine della Santa Messa sul Carroccio nel corso della quale dovrà essere restituita copia del Regolamento della corsa, ivi compreso il Regolamento Antidoping, consegnata durante la cerimonia di iscrizione delle Contrade al Palio, sottoscritta dai fantini e dai Capitani pena la non ammissione della Contrada alla gara.

Saranno escluse dalla gara le Contrade che presenteranno il cavallo al raduno oltre l'orario stabilito.

E' vietato, pena la squalifica, una volta introdotto il cavallo nell'apposito recinto, farlo uscire dallo stesso se non dopo la eliminazione dalla gara.

ART. 26

L'assicurazione sugli infortuni per i fantini è obbligatoria ed è a carico dell'organizzazione, che ne deve far conoscere alle Contrade i massimali. E' facoltà delle Contrade fare polizza integrativa in base alle proprie esigenze.

Non saranno ammessi al campo di gara, sia per il Palio che per le prove, fantini il cui nominativo non sia stato comunicato precedentemente all'Ufficio Palio.

ART. 27

La gara ippica avrà inizio al termine della sfilata in campo delle Contrade o ad ora stabilita, qualora non fosse avvenuta la sfilata storica. La partenza della finale avverrà non prima di

venti minuti dal termine della seconda batteria. Le giornate di prova saranno decretate dal Comitato Palio.

Il Palio avrà luogo nel giorno ed ora stabilita in qualsiasi condizione di tempo e/o agibilità della pista, fatte salve cause di forza maggiore ad insindacabile giudizio del Collegio dei Magistrati. In quest'ultimo caso la corsa verrà annullata e il Palio non assegnato.

ART. 28

Da quando i cavalli sono presentati al raduno è proibito somministrare loro qualsiasi sostanza pena la squalifica della Contrada. La Commissione Veterinaria è obbligata a segnalare per iscritto le irregolarità al giudice di gara che le segnalerà al Collegio dei Magistrati per le sanzioni previste. Solo in caso di necessità è facoltà dei veterinari somministrare farmaci curativi. Sarà presente un maniscalco di servizio agli ordini della Commissione Veterinaria.

ART. 29

I giudici sono:

- a) il MOSSIERE, unico responsabile, mediante il canapo, della validità della mossa;
- b) il GIUDICE DI GARA (o di corsa), che sovrintende allo svolgimento della gara,
- c) il GIUDICE DI ARRIVO, responsabile dell'ordine di arrivo della corsa.

I giudici sono responsabili per il rispetto del presente regolamento, per lo svolgimento della corsa e ne decretano il risultato, il quale deve poi essere riferito al Collegio dei Magistrati. Il Supremo Magistrato proclama il risultato, sentito il parere dei giudici.

Nessun reclamo, in merito al verdetto del Supremo Magistrato potrà essere presentato, né dai fantini, né dalle Contrade. Non sono ammessi ricorsi alle Autorità Giudiziarie contro le decisioni del Collegio dei Magistrati e del Supremo Magistrato.

La nomina del mossiere spetta al Collegio dei Magistrati del Palio su proposta dei Capitani reggenti. In caso di sopravvenuta indisponibilità del Mossiere incaricato spetta al Supremo Magistrato nominare un suo sostituto. Nel caso di sostituzione del Mossiere la partenza avverrà con bandiera.

ART. 30

A disposizione dei Giudici vi sarà un fotografo ufficiale con il compito di fotografare tutti gli arrivi. In caso di necessità, il Giudice chiederà l'immediata visione delle immagini.

I Giudici esprimeranno comunque il loro giudizio al Collegio dei Magistrati, anche qualora per cause tecniche le immagini non fossero sufficientemente chiare.

ART. 31

La gara ippica viene disputata in due batterie ed una finale: i primi due classificati di ogni batteria accedono alla finale.

Il Supremo Magistrato in presenza del pubblico procede al sorteggio dell'ordine di partenza. I primi quattro estratti formeranno la prima batteria e i secondi quattro, la seconda.

Il primo ed il quinto cavallo, primi delle loro batterie, prenderanno il posto dalla parte del mossiere, ed il secondo ed il sesto il secondo posto, il terzo e il settimo il terzo posto, il quarto e l'ottavo il quarto posto.

L'ordine di partenza della finale sarà definito dal Supremo magistrato mediante nuovo sorteggio pubblico con le stesse modalità previste per le batterie.

ART. 32

L'addetto corsa di ogni Contrada ha il compito di accompagnare il fantino all'interno del recinto dei cavalli. Il nominativo dell'addetto corsa dovrà essere comunicato per iscritto dalle Contrade iscritte al Palio e regolarmente controfirmato dal Gran Priore e dal Capitano – sotto la loro piena responsabilità – al Collegio dei Magistrati entro la data prevista per l'Iscrizione delle Contrade al Palio. L'addetto corsa potrà accedere al recinto cavalli solo se munito di permesso e dovrà attenersi strettamente alle disposizioni generali impartite dal Cavaliere del Carroccio per quanto di sua competenza e alle disposizioni del Comitato Palio in generale.

Agli addetti corsa delle Contrade sarà assegnata una zona delimitata per assistere alla gara. Una volta entrato nel recinto dei cavalli, l'addetto corsa non potrà più uscire.

L'addetto corsa potrà essere allontanato, sia dalla zona recinto cavalli che dalla posizione assegnata direttamente dal mossiere o dal Cavaliere del Carroccio, qualora venga ritenuto opportuno dagli stessi, al fine di consentire uno svolgimento regolare della gara ippica. L'addetto corsa è responsabile sia personalmente che per la Contrada rappresentata del comportamento e delle infrazioni commesse dai suoi assistenti all'interno del campo.

ART. 33

La Commissione Veterinaria ha il compito di provvedere alla tutela e salvaguardia dei cavalli per la gara ippica.

La Commissione Veterinaria dovrà eseguire i controlli antidoping sui cavalli partecipanti al Palio; tali controlli saranno eseguiti secondo l'apposito regolamento particolare.

La Commissione Veterinaria è composta da tre veterinari nominati annualmente dal Comitato Palio. Detta Commissione ha l'obbligo di visitare i cavalli che ogni Contrada intende utilizzare per le prove e per la corsa del Palio (massimo tre cavalli per ciascuna Contrada) e di certificare l'idoneità e l'identità degli stessi.

La sostituzione dei cavalli sarà consentita solo in caso di infortunio.

I cavalli presentati da una Contrada non potranno in nessun caso correre per i colori di un'altra Contrada.

E' lasciata facoltà alle Contrade, il cui cavallo venga scartato o subisca un infortunio, richiedere un intervento straordinario della Commissione Veterinaria per la certificazione di un nuovo cavallo entro le ore 12 del giorno del Palio.

La Commissione Veterinaria può escludere in ogni momento, anche dopo l'inizio della gara, i cavalli che riterrà non essere più in condizioni idonee per la gara.

ART. 34

I fantini, dal momento in cui escono dal recinto prospiciente il canapo di partenza, si devono presentare a cavallo soli senza palafreniere passando alla esclusiva dipendenza del mossiere, il quale consegnerà loro il frustino regolamentare. Nessun altro strumento potrà essere utilizzato per sollecitare il cavallo.

ART. 35

La corsa del Palio è una corsa "libera". I fantini non possono fare uso del frustino sui cavalli e sui fantini avversari durante la mossa.

ART. 36

E' facoltà del mossiere procedere alla squalifica di uno o più fantini che siano responsabili di danni a cavalli e fantini avversari.

I fantini squalificati devono abbandonare con il loro cavallo il campo di gara.

Il mossiere può, altresì, avvertire il fantino il cui cavallo scalcia, invitandolo nel caso danneggiasse altri cavalli, a prendere l'ultima posizione di partenza o, a discrezione del mossiere, ad abbandonare il campo di gara.

ART. 37

Il mossiere può allontanare, squalificandolo dalla corsa, il fantino che frusta, che spinge o che comunque danneggia gli avversari con il chiaro intento di prendere vantaggio prima della mossa.

ART. 38

I fantini sono tenuti ad entrare nella zona di partenza nell'ordine di chiamata del mossiere, a prendere il posto che a ciascuno compete secondo l'ordine stesso ed a mantenere la giusta distanza l'uno dall'altro.

E' assolutamente vietato cambiare posizione o collocare il proprio cavallo in modo da impedire od ostacolare la partenza degli avversari.

In caso di violazione di quanto indicato ai commi 1 e 2 del presente articolo, ferma restando l'insindacabilità del mossiere in relazione alla validità della mossa, il mossiere medesimo potrà comminare richiami al fine di far rispettare le disposizioni sopra citate (mancata posizione iniziale, cambio posizione, ostacolo partenza avversari, ecc...).

I richiami saranno annunciati al microfono indicando il nome della Contrada ed il nome del fantino, nonché saranno riportati nel verbale di gara al fine della successiva applicazione delle sanzioni di cui all'art. 51 del presente Regolamento.

La mossa ha luogo quando il mossiere abbassa il canapo con la volontà di far partire i cavalli.

La partenza che non verrà ritenuta valida verrà segnalata al Giudice di Gara dal mossiere con una bandiera rossa e dal suono prolungato della campana.

Il Giudice di Gara continuerà a ripetere la non validità della mossa mediante sventolamento di bandiera rossa.

Sulla linea del traguardo vi saranno il Giudice di Gara, il giudice di arrivo e i quattro contagiri muniti di appositi cartelli segnalatori.

Il mossiere sarà altresì munito di microfono collegato all'impianto generale per facilitarne i richiami ed essere udito dal pubblico

ART. 39

Saranno altresì automaticamente squalificati dalla gara ippica da parte del Giudice di gara i fantini che commetteranno le seguenti infrazioni:

- a) il fantino con cavallo o cavallo scosso che invertano il senso di corsa;
- b) il cavallo con fantino doppiato o che sta per esserlo che intralcia la corsa non girando_sullo steccato esterno e con il chiaro scopo di parare un avversario
- c) il cavallo scosso ed in regolare corsa fermato da persona che non sia il proprio fantino
- d) il fantino che, data la mossa, scende dal cavallo per astenersi dalla corsa o far correre il cavallo scosso.

Il Giudice di gara in caso di irregolarità di cui ai punti a) b) c) d) potrà sospendere la corsa.

L'interruzione della corsa verrà segnalata con il suono prolungato della campana e con lo sbandieramento della bandiera rossa da parte del Giudice di gara.

Nel caso di cui sopra la batteria o la finale saranno ripetute.

ART.40

E' pure vietato ai fantini scendere da cavallo all'atto della mossa, per astenersi dalla corsa o per far correre il cavallo scosso.

Il collegio dei giudici in caso di detta irregolarità, squalificherà una o più contrade e farà ripetere la batteria o la finale.

Il fantino che incorrerà nelle suddette infrazioni verrà automaticamente squalificato.

ART. 41

I fantini disarcionati che possono prontamente risalire a cavallo senza aiuto, oppure il cavallo scosso che esegua uno o più giri di pista e venga recuperato senza aiuto dal fantino stesso non perdono alcun diritto che compete sulla validità della corsa.

ART. 42

La vittoria è conseguita dalla Contrada il cui cavallo, data la mossa, dopo aver compiuto i cinque giri regolamentari previsti per la finale giunga, anche scosso, primo al traguardo.

ART. 43

L'arrivo al traguardo è segnalato dal giudice di arrivo con una bandiera a scacchi.

In caso di ex equo si effettuerà la ripetizione della gara fra i due o più cavalli interessati

ART. 44

Il Collegio dei Magistrati ha la facoltà di decidere secondo suo prudente apprezzamento e con disposizione inoppugnabile sulle questioni non contemplate dal presente regolamento, al fine di consentire un ordinato svolgimento della gara.

ART. 45

E' costituita all'interno del Collegio dei Capitani e delle Contrade la Commissione permanente costumi.

ART. 46

Scopo della Commissione è quello di verificare l'attinenza storica dei costumi, delle armi, delle calzature, degli oggetti e degli ornamenti che le Contrade utilizzano per la sfilata storica, non ammettendoli alla sfilata se non attinenti.

La Commissione costumi, oltre ai compiti di severo controllo sulla fedeltà storica, ha anche il compito di promuovere riunioni ed iniziative tese ad incrementare ed approfondire la conoscenza in materia, a concordare e codificare modi comuni di comportamento, ad emanare disposizioni e dare consigli circa la ammissibilità o meno di tessuti, oggetti, costumi, calzature, ecc...

Le Contrade sono tenute a consegnare alla Commissione Costumi gli schemi di sfilata con la descrizione dei costumi e degli accessori previsti: la Commissione ha la facoltà di visionare quanto indicato nello schema e di ammetterlo o meno alla sfilata.

Costumi ed oggetti non presenti nello schema non saranno ammessi alla sfilata.

ART. 47

Le Contrade sono tenute a rispettare le decisioni della Commissione permanente costumi in quanto il presente regolamento è, a tutti gli effetti, parte integrante del regolamento generale del Palio di Legnano.

ART. 48

La Commissione è composta da:

- a) un coordinatore nominato annualmente dal Comitato Palio su proposta del Collegio dei Capitani;
- b) da uno o più esperti, di provata e documentata competenza, nominati dal Comitato Palio ed in carica fino a revoca del mandato, che forniranno gli indirizzi tecnici;
- c) due rappresentanti di ciascuna Contrada, scelti dalle stesse al massimo livello di competenza ed in carica fino a revoca del mandato, con pienezza di poteri decisionali;
- d) un segretario nominato dal Comitato Palio ed in carica fino a revoca del mandato.

ART. 49

In caso di inadempienza alle disposizioni della commissione o di inosservanza del presente regolamento, la commissione stessa segnalerà le infrazioni al Collegio dei Magistrati per le sanzioni previste dal regolamento.

ART. 50

Alle Contrade, ai rappresentanti ed ai dirigenti di queste ultime che commetteranno infrazioni ai Regolamenti del Palio ed al cerimoniale, nonché alle Contrade a titolo di responsabilità oggettiva nel caso in cui il comportamento dei contradaioli sia stato causa di incidenti o tumulti, tali da recare grave pregiudizio allo svolgimento delle manifestazioni tutte del Palio, il Collegio dei Magistrati del Palio applicherà le seguenti sanzioni in via alternativa o concorrente:

- 1) deplorazione scritta
- 2) pena pecuniaria, da pagarsi entro l'iscrizione al Palio dell'anno successivo pena la non iscrizione al palio
- 3) squalifica dalla gara ippica per uno o più anni

Le sanzioni saranno comminate entro il 31 ottobre di ogni anno.

Entro il 30 giugno il Collegio dei capitani e delle Contrade farà pervenire al Collegio dei Magistrati del Palio e a tutte le Contrade interessate una relazione scritta sui fatti oggetto delle possibili sanzioni, con eventuali allegati fotografici o filmati. Fanno parte integrante della relazione di cui sopra il verbale di gara e tutti gli atti acquisiti ivi comprese le dichiarazioni spontanee delle reggenze.

Entro il 20 luglio le Contrade o i loro rappresentanti e dirigenti potranno far pervenire al Collegio dei Magistrati del Palio presso la casa comunale memorie difensive.

Esaminata la relazione e le memorie, il Collegio dei Magistrati del Palio provvederà all'applicazione delle eventuali sanzioni che dovranno essere adeguatamente motivate e comunicate per iscritto alle Contrade e/o ai soggetti interessati.

Il Collegio dei Magistrati del Palio ai fini dell'applicazione e della graduazione delle sanzioni può tener conto del comportamento delle reggenze e dei dirigenti o responsabili delle contrade.

Le Contrade e coloro che fossero oggetto delle sanzioni possono presentare ricorso al Collegio dei Magistrati del Palio presso la casa comunale – ufficio Palio entro 15 giorni dalla comunicazione scritta del provvedimento sanzionatorio chiedendo, se lo riterranno opportuno, audizione personale. In caso di mancata presentazione del ricorso la sanzione diverrà definitiva. La decisione del Collegio dei Magistrati, a seguito di ricorso delle Contrade o degli aventi diritto, non è più impugnabile.

Non sono ammessi ricorsi alla Magistratura ordinaria contro le decisioni del Collegio dei Magistrati del Palio.

La Contrada soggetta a squalifica per uno o più Palii è obbligata a partecipare alla sfilata storica e alle cerimonie di rito del Palio ed è tenuta ad osservarne le norme.

ART. 51

Ai fantini, colpevoli di infrazioni prima e durante la corsa il Collegio dei Magistrati del Palio applicherà le seguenti sanzioni in via alternativa o concorrente:

- 1) ammonizione ufficiale scritta
- 2) sanzione pecuniaria
- 3) squalifica a tempo determinato (uno o più anni) o a vita dalla partecipazione alla gara ippica

Le sanzioni verranno comminate entro il 31 ottobre di ogni anno.

Il Collegio dei Magistrati del Palio sulla base della relazione redatta dal Collegio dei Capitani e delle Contrade entro il 30 giugno di cui al precedente articolo 50, sulla base del verbale di gara e sulla base dell'eventuale memoria depositata dal fantino entro il 20 luglio, provvederà all'applicazione delle sanzioni che dovranno essere adeguatamente motivate e comunicate per iscritto alle Contrade in rappresentanza del fantino, fatto salvo quanto sotto specificato al comma 8.

Il fantino potrà presentare ricorso al Collegio dei Magistrati del Palio presso la casa comunale – ufficio Palio entro 15 giorni dalla comunicazione scritta del provvedimento sanzionatorio alla Contrada chiedendo, se lo riterrà opportuno, audizione personale.

In caso di mancata proposizione del ricorso la sanzione diventa definitiva. La decisione del Collegio dei Magistrati del Palio, in seguito al ricorso del fantino, non è più impugnabile.

Non sono ammessi ricorsi alla Magistratura ordinaria avverso le decisioni del Collegio dei Magistrati del Palio.

In caso di omesso pagamento della sanzione pecuniaria da parte del fantino quest'ultimo sarà automaticamente squalificato dalla partecipazione alla gara ippica per tre anni: il provvedimento di squalifica verrà notificato dal Collegio dei Magistrati del Palio a tutte le Contrade e non è soggetto ad impugnazione.

Due richiami del mossiere di cui all'art. 38 del presente Regolamento, annotati sul verbale di gara, comporteranno l'automatica applicazione al fantino da parte del Collegio dei Magistrati del Palio della squalifica del fantino medesimo per un anno dalla corsa ippica.

I richiami comminati dal mossiere di cui al comma precedente sono cumulabili tra batteria e finale, e cumulabili per il periodo di tre anni, con conseguente automatica squalifica del fantino per uno o più anni.

Il provvedimento di squalifica non è soggetto ad impugnazione.

ART. 52

Le infrazioni al Regolamento particolare per i controlli antidoping saranno comminate dal Collegio dei Magistrati in funzione di quanto prescritto dal regolamento particolare stesso.

ART. 53

In relazione all'applicazione delle sanzioni in caso di concorso o contrasto tra regolamenti particolari vigenti, prevale la normativa contenuta nel presente Regolamento generale del Palio di Legnano.